

**Roma, 3 giugno 2010**  
**Prot. 218**

**EV/**

**CIRCOLARE N. 50 / 2010**  
**AGLI ENTI ASSOCIATI**

**FISCO**

→ ENTI PUBBLICI ECONOMICI  
→ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI


## **OGGETTO**

**Scadenario mensile adempimenti fiscali e contabili: mese di giugno 2010.**

Si trasmette in allegato il prospetto delle scadenze degli adempimenti fiscali e contabili relativo al periodo in oggetto.

Con i migliori saluti.

p. Il Direttore Generale  
**Venanzio Gizzi**



**Allegati:** scadenario giugno

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CISPEL

## **LE SCADENZE di Giugno 2010**

### **DETTAGLIO SCADENZE DEL MESE**

#### **Martedì 15 GIUGNO 2010**

**IVA** - Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente

**IVA** - Fatture di importo inferiore ad euro 154,94 - Annotazione del documento riepilogativo

#### **Mercoledì 16 GIUGNO 2010**

**ICI** - Imposta comunale sugli immobili - Versamento prima rata per il 2010

Scade il termine per il versamento della prima rata dell'imposta dovuta per il 2010, secondo i criteri previsti dall'art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

La prima rata ammonta al 50 per cento dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, deve essere versata entro il 16 dicembre 2010.

Ai sensi del comma 3 del D.L. 93/2008, sono esenti dall'obbligo del pagamento ICI gli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP, ALER, ATER o comunque denominati) se adibite ad abitazione principale degli assegnatari.

**codici tributo:**

**3901:** Imposta comunale sugli immobili (Ici) per l'abitazione principale;

**3902:** Imposta comunale sugli immobili (Ici) per i terreni agricoli;

**3903:** Imposta comunale sugli immobili (Ici) per le aree fabbricabili;

**3904:** Imposta comunale sugli immobili (Ici) per gli altri fabbricati.

**IRES / IRAP** - Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali - Versamento senza maggiorazione

Per i contribuenti soggetti ad IRES il versamento delle imposte a saldo ed in acconto deve essere effettuato entro il **giorno 16 del sesto mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Il versamento può essere effettuato entro i trenta giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40 per cento (art. 17, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435).

Conseguentemente, per i soggetti con esercizio ad anno solare il termine di versamento delle imposte scade:

-il 16 giugno 2010 senza maggiorazione;

-il 16 luglio 2010, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

I soggetti che per legge possono approvare il Bilancio oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo e l'eventuale primo acconto entro il giorno 16 del mese successivo all'approvazione e comunque entro il 16 luglio anche se il Bilancio non fosse approvato entro il 30 giugno.

**IVA** - Adeguamento agli studi di settore - Versamento

Scade il termine per il versamento dell'IVA dovuta in caso di adeguamento alle

risultanze degli studi di settore (art. 2, comma 2, D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195).

I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro lo stesso termine, in un'apposita sezione dei registri di cui agli artt. 23 e 24, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e riportati nella dichiarazione annuale.

Il versamento può essere effettuato entro i trenta giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40 per cento (art. 17, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435).

**IMPOSTE SUI REDDITI** - Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente – Versamento

**IMPOSTE SUI REDDITI** - Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente – Versamento

Ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445, per i sostituti di imposta che nell'anno:

- a) erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti e
- b) effettuano ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore ad euro 1.032,91 (già pari a due milioni di lire) il versamento delle ritenute operate nel corso dell'anno 2009 deve essere effettuato nei termini previsti per il versamento a saldo da effettuare da parte delle persone fisiche e delle società di persone, e pertanto entro:
  - il 16 giugno 2010, senza maggiorazione;
  - il 16 luglio 2010, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

**IMPOSTE SUI REDDITI** - Ritenute alla fonte – 4% dei corrispettivi d'appalto o d'opera erogati nel mese precedente

**CAMERE DI COMMERCIO** - Persone fisiche, società di persone e soggetti IRES - Diritto annuale – Versamento

Scade il termine, per le persone fisiche e le società di persone, per il versamento del diritto annuale dovuto per il 2010 alle Camere di commercio (D.M. 11 maggio 2001, n. 359).

Il versamento può essere effettuato entro il 16 luglio 2010 con la maggiorazione dello 0,40 per cento (art. 17, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435).

Per i soggetti IRES il termine di versamento del diritto annuale scade negli stessi termini di pagamento del primo acconto delle imposte.

Per il versamento deve essere utilizzato il **codice-tributo 3850**.

**ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF** - Redditi di lavoro dipendente e assimilati - Versamento

**IVA E RITENUTE ALLA FONTE** - Ravvedimento - Tardivo versamento - Entro 30 giorni dalla scadenza

**IVA** - Scade il termine per l'effettuazione del versamento tardivo - entro trenta giorni - dell'imposta risultante dalla liquidazione periodica, qualora non eseguito entro la scadenza del **17 maggio 2010**, con l'applicazione, ai sensi dell'art. 13 ("Ravvedimento"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472:

- della sanzione nella misura del 2,5 per cento commisurata all'imposta versata in ritardo, da versare contestualmente alla regolarizzazione;
- del pagamento degli interessi moratori al tasso legale dell' 1 per cento annuo, con maturazione giorno per giorno. Vedasi al riguardo la C.M. n. 23/E del 25 gennaio 1999.

**Ritenute alla fonte** - Gli stessi criteri trovano applicazione per il versamento (tardivo)

delle ritenute alla fonte qualora non eseguito entro la predetta scadenza del **17 maggio 2010**.

**Errori formali** - Vedasi al riguardo la circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 77/E del 3 agosto 2001.

**codici-tributo:**

**8904** per l'IVA;

**8906** per le ritenute;

**1991** per gli interessi sul ravvedimento IVA.

**Correzioni di errori** - Vedasi la circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 21 gennaio 2002 ai fini della correzione di errori di compilazione del Modello F24.

**IVA** - Imposta risultante dalla dichiarazione annuale - Rateizzazione

Scade il termine per il versamento della rata mensile per i contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato dell'IVA annuale per il periodo di imposta 2009, in rate mensili di uguale importo, con versamento della prima rata entro il 16 marzo 2010 e con scadenza delle rate successive alla prima entro il giorno 16 di ciascun mese, con applicazione dell'interesse fisso di rateizzazione dello 0,50 per cento mensile,

**codici-tributo:**

**6099** - IVA annuale;

**1668** - interessi pagamento dilazionato imposte erariali.

**IVA** - Contribuenti mensili - Mese di maggio 2010 - Versamento

**INPS** - Contributo alla gestione separata - Versamento

Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese precedente (D.M. 2 maggio 1996, n. 281), relativi, tra l'altro, a:

- rapporti di collaborazione a progetto (per la disciplina lavoristica vedasi l'art. 61, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276);

- esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro ai sensi del citato art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269; vd. circ. INPS n. 103 del 6 luglio 2004).

<b>Mercoledì 30 GIUGNO 2010</b>
---------------------------------

**IVA** - Adempimenti di fine mese

Scade il termine per effettuare, ad esempio, gli adempimenti per Fatture integrative, Scheda carburanti, Rilevazione dei chilometri

**IVA** - Autofatture

Scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente (art. 46, comma 5, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427).

**REGISTRO** - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili - Versamento imposta

Scade il termine di 30 giorni per il versamento dell'imposta di registro relativo a cessioni, risoluzioni, proroghe con effetto dal 1 giugno 2010.

**codici-tributo: 115T** - contratti di locazione - prima annualità; **112T** - contratti di locazione - annualità successive; **107T** - contratti di locazione - intero periodo; **114T** - contratti di locazione - proroga; **113T** - contratti di locazione - risoluzione; **110T** - contratti di locazione - cessione.

**BOLLO** - Pagamento in modo virtuale - Versamento rata

Scade il termine per il versamento della rata bimestrale per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale, in base alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio scorso (art. 15, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

**N.B.:** a partire dal mese di febbraio può essere scomputato l'acconto versato ai sensi dell'art. 6, D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307.

**ASSISTENZA FISCALE** – Trasmissione dei Modelli 730 all'Agenzia delle Entrate

Scade il termine per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate:

- delle dichiarazioni Modello 730 e dei relativi prospetti di liquidazione elaborate dai CAF e dai professionisti abilitati;
- delle dichiarazioni Modello 730 e dei relativi prospetti di liquidazione elaborate dai sostituti d'imposta; i sostituti devono inoltre consegnare le buste contenenti la scelta della destinazione dell'otto e del cinque per mille (artt. 16 e 17, D.M. 31 maggio 1999, n. 164).